



Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10

Disciplinare attuativo esercizi extralberghieri (art. 43 della L.R. 10/2023)

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare stabilisce, in attuazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 "Disciplina del sistema turistico regionale", le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione nonché i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere di nuova apertura.
2. Nelle attività extralberghiere la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari sono in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. In caso di attività svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.
4. La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all' articolo 54, lett. b) della L.R. n. 10/2023, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato C del presente disciplinare, liberamente modificabile dalle parti.
5. La gestione delle case per ferie di cui all' articolo 44 della L.R. n. 10/2023, esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato D del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

Art. 2.

(Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)

1. Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a "case per ferie", ad "ostelli" e delle "soluzioni



ricettive innovative" di cui all'art. 59 della L.R. n. 10/2023, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.

2. Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.

3. Per l'esercizio delle attività extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.

4. Gli esercizi esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dal DPR n. 380/01 nel testo in vigore devono adeguare le strutture al presente disciplinare.

5. Il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici collocati in nuclei o centri storici, borghi e, comunque, in località di particolare interesse storico-culturale, garantisce la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario, fatte salve quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali o da normative statali o regionali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.

6. La Regione Abruzzo nell'ottica di recupero delle strutture dismesse promuove e sostiene la costituzione del catasto rifugi, bivacchi e stazzi, quale atto preventivo da cui elaborare proposte di sistemazione con principi di reti territoriali utili a sviluppare economie locali legate alla fruizione della montagna e a contrastare il fenomeno dell'abbandono delle aree interne.

Art. 3.

(Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)

1. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A) del presente disciplinare:

- a) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi;
- b) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
- c) in materia di accessibilità dei locali.

2. In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché le disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'allegato A).

3. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilità tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.

Art. 4.

(Servizi aggiuntivi e complementari)



1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attività dedicate al benessere psico-fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti di cui all'allegato A) del presente disciplinare
4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B) del presente disciplinare, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.
2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:
 - a) per gli esercizi di B&B imprenditoriale, di affittacamere, nonché per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;
 - b) per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;
 - c) per le case per ferie e gli ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;
 - d) per le soluzioni ricettive innovative, per i rifugi di montagna ed escursionistici, non è prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A) del presente regolamento.
3. La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività extralberghiera.



Art. 6.

(Riserva di denominazione)

1. L'uso delle tipologie extralberghiere, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.
2. La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:
 - a) indica la tipologia di appartenenza e un nome di fantasia;
 - b) fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.
3. Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", se possiedono le caratteristiche di cui all'art.14 del presente disciplinare.
4. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari di altre strutture ricettive, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2.

Art. 7.

(Segni distintivi)

1. Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il logo identificativo della tipologia ed il simbolo distintivo della classe assegnata, ove prevista, con le caratteristiche grafiche che saranno adottate con successivo provvedimento del settore regionale competente in materia di turismo:
 - a) nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno nel rispetto della normativa comunale;
 - b) in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
2. I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre logo identificativo della tipologia ed il simbolo distintivo della classe con le caratteristiche grafiche che saranno adottate con successivo provvedimento del settore regionale competente in materia di turismo:
 - a) all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;
 - b) in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.
3. Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", utilizzano un apposito logo o segno distintivo i cui requisiti e servizi turistici dedicati sono definiti con successivo provvedimento del settore regionale competente.
4. Le strutture ricettive innovative si identificano nel mercato turistico ricettivo senza alcuna assegnazione di stelle e con le seguenti modalità:
 - a) quelle complementari utilizzano il logo identificativo della struttura ricettiva di cui sono parte;



b) quelle autonome utilizzano il logo identificativo con le caratteristiche grafiche che saranno adottate con successivo provvedimento del settore regionale competente in materia di turismo.

Art. 8.

(Pubblicità e obblighi informativi)

1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.
2. All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:
 - a) la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;
 - b) la tabella prezzi secondo le prescrizioni indicate all' articolo 74 della L.R. n. 10/2023.

Art. 9.

(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate 'case per ferie' e 'ostelli' può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.
3. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità e igiene degli alimenti.
4. Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:
 - a) obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;
 - b) predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte



dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche;

c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).

5. I titolari dei B&B a conduzione familiare possono proporre ai loro alloggiati nei locali ove l'attività viene svolta, alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tali casi, se è esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari, l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.

6. È altresì consentito ai B&B a conduzione familiare di offrire e somministrare loro alimenti e bevande preparati e manipolati all'interno della cucina domestica, fatto salvo l'adempimento di cui al comma 4, nel rispetto dell'artigianalità delle preparazioni e del territorio e delle normative igienico sanitarie nazionali e europee vigenti. Nell'ambito della prima colazione sono da preferire prodotti tipici e tradizionali, ovvero biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o qualità. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:

a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;

b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;

c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;

d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.

7. Per i soli B&B a conduzione familiare la prima colazione può essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP in cui ha sede il B&B.

8. Per gli affittacamere, se il servizio offerto con le modalità di cui al comma 5 è esteso anche ai pasti, si applicano le seguenti condizioni:

a) se il titolare della struttura ricettiva propone ai propri alloggiati pasti pronti preparati da esercizi commerciali registrati e il servizio di somministrazione è gestito dall'OSA che produce i pasti (banqueting), restano in capo al titolare della struttura ricettiva gli obblighi di cui al comma 5;

b) se i pasti sono forniti da altro soggetto registrato ai sensi dell'art. 6 Reg CE 852/2004 e il titolare della struttura ricettiva gestisce direttamente la somministrazione (catering), quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al comma 4.

8. Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10.



(Soluzioni ricettive innovative - Denominazioni e capacità ricettiva)

1. Le soluzioni ricettive innovative sono destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza ubicate in aree o strutture differenti rispetto a quelle disciplinate all'art. 43, comma 2, della L.R. 10/2023 a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi e in conformità di tutte le normative interagenti.
2. Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 possono realizzarsi in unità abitative, camere o locali o manufatti di qualsiasi materiale, ricavati in aree naturali o spazi all'aperto, ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:
 - a) soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonché la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte;
 - b) soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, fino ad una capacità ricettiva massima di 6 posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.
3. Le soluzioni ricettive innovative di cui al comma 2:
 - a) conservano la denominazione della struttura ricettiva di cui sono parte nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a) e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità;
 - b) utilizzano la denominazione "struttura ricettiva innovativa" nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e garantiscono i servizi di ospitalità turistica di cui all' articolo 58 della L.R. n. 10/2023.
4. Le strutture ricettive innovative autonome sono gestite in forma imprenditoriale.
5. In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione è considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva della struttura o soluzione innovativa.

Art. 11.

(Criteri di localizzazione delle Soluzioni ricettive innovative)

1. La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 10 deve essere conforme ai seguenti criteri e vincoli:
 - a) se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;
 - b) se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate "B&B" e "affittacamere", collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle "residenze di campagna", aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia "comunale";
 - c) se la conformità alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere a) e b) non è presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entità e delle caratteristiche dell'intervento previsto, può configurarsi quale variante parziale ovvero



quale variante semplificata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente;

d) al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con l'acquisizione di specifica autorizzazione;

e) non genera frammentazione di paesaggi aperti o boscati nonché riduzione della loro funzionalità ecosistemica sulla base di idonea documentazione non sostituibile da autocertificazione;

f) non è consentita su alberi monumentali;

g) non è consentita su alberi con cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna, ovvero dove siano presenti nidi appartenenti alle specie di interesse conservazionistico;

h) prevede, comunque, un confronto preventivo con gli enti di raccolta che operano sul territorio al fine di attrezzare le aree per la corretta raccolta dei rifiuti prodotti.

3. La localizzazione può essere consentita in aree soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica, nel rispetto della normativa tecnica in materia vigente.

Art. 12.

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle Soluzioni ricettive innovative)

1. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 10 è subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonché nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.

2. Le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative sono definite con successivi provvedimenti di Giunta regionale.

Art. 13.

(Locazioni Turistiche - Adempimenti amministrativi)

1. Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono alla Regione Abruzzo il modello informativo previsto nell'allegato E) del presente disciplinare, per la registrazione nel SITRA – Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo.

2. La Regione, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione, consentire il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo regionale (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate più unità abitative private, è assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.

3. La Regione, trasmette al Suap del Comune, in cui è ubicato l'immobile, in modalità telematica, la comunicazione di avvenuta registrazione.

4. Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unità immobiliare.



5. Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa la Regione che l'informativa di cui al comma 1 è:
- a) sospesa, se il nuovo contratto di locazione è di tipo transitorio, o di altra natura, con durata superiore a 30 giorni e inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione per finalità turistiche;
 - b) cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi, oppure costituisce altra tipologia contrattuale prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
6. Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

Art. 14.

(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa", soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario o comunque lungo il tracciato percorribile nel raggio di 2 km rispetto al tracciato del Cammino;
 - b) sono parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" o di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Abruzzo ai sensi della normativa regionale vigente e si impegnano ad apporre il timbro sulla credenziale del camminatore;
 - c) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti ai camminatori/escursionisti;
 - d) si avvalgono di personale addetto al ricevimento, portineria-informazioni che parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e detiene una conoscenza adeguata degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni per un intervento di primo soccorso.
2. Le strutture alberghiere di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti/camminatori:
 - a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
 - b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
 - c) un deposito sicuro per scarpe e bagagli;
 - d) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
 - e) un servizio di lavaggio ed asciugatura degli indumenti, anche in autonomia;
 - d) materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
 - f) un servizio di trasporto bagagli anche in convenzione con terzi;



- g) servizio d'informazione su treni e mezzi pubblici locali;
- h) messa a disposizione degli ospiti di un 'Libro degli ospiti';
- i) eventuale servizio navetta ad inizio/fine tappa.

2. Le strutture che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" sono tenute ad esporre il segno distintivo in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.

Art. 15.

(Requisiti e modalità per l'attività di gestione dei rifugi montani ed escursionistici)

1. Il gestore di un rifugio montano od escursionistico, oltre a quanto previsto dall' art. 49 della L.R. 10/2023 , deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
 - b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente montano.
2. In caso di gestione indiretta del rifugio, il gestore è, altresì, individuato, sulla base di:
 - a) titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;
 - b) qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;
 - c) conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.

Art. 16.

(Obblighi di gestione dei rifugi montani ed escursionistici)

1. La gestione di un rifugio montano o escursionistico comporta i seguenti adempimenti:
 - a) apertura della struttura secondo quanto previsto dall'articolo 48, della L.R. 10/2023;
 - b) manutenzione dell'immobile e delle attrezzature affidate in uso;
 - c) costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione;
 - d) mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonché della pulizia degli spazi ad esso adiacenti;
 - e) adozione di ogni possibile misura atta alla riduzione della produzione dei rifiuti con particolare riferimento agli imballaggi e ai prodotti monouso, obbligo di raccolta differenziata degli stessi secondo modalità concordate con il comune territorialmente competente nonché loro trasporto a valle mediante gli stessi mezzi utilizzati per i rifornimenti;
 - f) controllo ad inizio stagione, e periodicamente, dei percorsi escursionistici di accesso alla struttura ricettiva per verificare la loro percorribilità, sicurezza e segnaletica, in conformità alle disposizioni regolamentari regionali vigenti, al fine di comunicare tempestivamente, al comune territorialmente competente, le eventuali anomalie riscontrate;
 - g) rispetto degli adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico secondo i criteri previsti dalla normativa regionale vigente;



- i) esposizione, al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, della bandiera nazionale, nonché, nelle ore notturne o in caso di nebbia, accensione di apposita luce posta all'esterno dell'edificio che ne garantisca la visibilità;
- m) esposizione in tutti i rifugi del bollettino meteorologico;
- n) adozione di buone prassi ambientali nella gestione del rifugio, con particolare riferimento al risparmio energetico nonché al risparmio e alla tutela delle risorse idriche;
- o) adozione di strumenti per informare e sensibilizzare gli ospiti sugli impatti ambientali della gestione di una struttura alpina ed escursionistica nonché sulle modalità adottate per migliorare la gestione in un'ottica di attenzione all'ambiente.

Art. 17.

(Requisiti minimi e dotazioni dei rifugi montani ed escursionistici)

1. I rifugi montani ed escursionistici presentano i requisiti e le dotazioni specificati nell'Allegato A), relativi ai seguenti aspetti:
 - a) requisiti strutturali, tecnologici e dotazioni;
 - b) requisiti di sostenibilità ambientale;
 - c) requisiti igienico sanitari e dotazioni dei locali adibiti al pernottamento;
 - d) requisiti strutturali e dotazioni dei servizi igienici destinati agli utenti;
 - e) requisiti e dotazioni dei locali adibiti a cucina e destinati al personale, per i soli rifugi montani custoditi;
 - f) requisiti e dotazioni dei locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per i soli rifugi montani custoditi;
 - g) dotazioni per il primo soccorso.

Art. 18.

(Dotazioni minime dei bivacchi fissi e stazzi)

1. I bivacchi fissi sono manufatti di qualsiasi materiale, sempre aperti per ricoverare alpinisti ed escursionisti. Non sono fissate dimensioni minime in considerazione della funzione che svolgono.
2. Gli stazzi sono manufatti dismessi dalla loro funzione legata alla pastorizia e possono svolgere la funzione dei bivacchi. Riconosciuta la loro importanza culturale per le funzioni che hanno svolto e per la quale hanno rappresentato scene di vita pastorale e agricola connotative della storia della regione appenninica abruzzese, si promuove il loro recupero con logica sistemica in modo da coglierne la potenzialità turistica identitaria. Gli stazzi possono essere assegnati in gestione economica fatti salvi i requisiti edilizi garantiti con l'agibilità e la procedura pubblica di assegnazione.
3. Gli stazzi devono presentare uno o più locali attrezzati per consumare un pasto autopreparato e dove dormire, non è necessaria la presenza del servizio igienico.
4. Gli stazzi possono essere ampliati con manufatti in aderenza architettonica in allungamento che consenta di mantenere leggibilità del manufatto su tre pareti e del tetto. L'ampliamento



potrà essere consentito, fatte salve le normative interagenti, al solo fine della classificazione a rifugio montano incustodito e /o custodito.

5. La Regione Abruzzo promuove e sostiene ricerche, studi, proposte sul sistema degli stazzi che abbiano la finalità di valorizzare questi manufatti che hanno rappresentato la presenza della popolazione abruzzese sull'Appennino.

Art. 19.

(Barriere architettoniche)

1. Ai fini del superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei rifugi escursionistici raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, si applicano le disposizioni normative di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e all'articolo 3, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche), tenuto conto delle deroghe previste all'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto.
2. Per i rifugi montani custoditi le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo in caso di ristrutturazione con ampliamento.

Art. 20.

(Deroghe ed esclusioni)

1. In deroga al numero dei posti letto consentiti, per i rifugi escursionistici, è possibile aumentare la capacità ricettiva per far fronte a situazioni di necessità quali condizioni meteorologiche avverse o casi di emergenza sanitaria.

Art. 21.

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente disciplinare si applica l'art. 119 della L.R. n. 10/2023
2. L'aggiornamento degli allegati del presente disciplinare, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 22.



(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, fatte salve le istanze già presentate.

ALLEGATO A “REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE”

ALLEGATO B “STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE DISTINTI PER CLASSE”

ALLEGATO C “ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO DI GESTIONE IMPRENDITORIALE INDIRETTA DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/ RESIDENCE”

ALLEGATO D “ELEMENTI INDICATIVI DELLA CONVENZIONE TIPO TRA ENTI O AZIENDE PER OSPITALITA' E SOGGIORNO IN CASE PER FERIE

ALLEGATO E MODELLO INFORMATIVO PER LOCAZIONE TURISTICA (LT)



ALLEGATO A)

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 1.

(Eliminazione barriere architettoniche, sicurezza e prevenzione incendi)

1. Le prescrizioni tecniche del presente allegato, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, si riferiscono alle seguenti strutture ricettive extralberghiere di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione: case per ferie, ostelli, affittacamere, B&B di tipo imprenditoriale, case e appartamenti per vacanze, residenze di campagna e residence, in conformità alle disposizioni normative di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, ad esclusione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 10 del disciplinare, degli edifici storici e delle strutture in cui l'adempimento non è oggettivamente applicabile, sulla base di una relazione tecnica.

2. Per le strutture ricettive di cui al comma 1 è richiesto, in particolare, il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a sei camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e una camera con relativo servizio igienico;

b) se si tratta di strutture aventi una capacità ricettiva superiore a venti camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e due camere con relativo servizio igienico;

c) se le camere non dispongono di servizi igienici, è accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della camera, almeno un servizio igienico;

3. Sono fatte, comunque, salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del disciplinare.

4. Al fine di garantire la sicurezza generale degli ospiti all'interno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera, fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di prevenzione incendi in caso di esercizio con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto o comunque in caso di attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

a) collocazione di idonei dispositivi di prevenzione incendi, ovvero di estintori, nonché accorgimenti atti a consentire un sicuro e veloce esodo degli ospiti in caso di emergenza;

b) presenza di idoneo materiale informativo e relative istruzioni per l'utilizzo degli impianti e le modalità di riarmo del contatore, in caso di interruzione dell'energia elettrica;

c) presenza di cartellonistica riportante numeri telefonici di pubblica utilità tra cui Forze dell'Ordine, pronto soccorso, guardia medica, ospedale più vicino, farmacia più vicina con relativi orari;



d) presenza di materiale e dispositivi utili per il fabbisogno personale di pronto soccorso.

Art. 2. (Superfici delle camere)

1. Le camere da letto degli esercizi extralberghieri hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 9, se con un posto letto, e di metri quadrati 14, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 6.

2. Ciascuna camera non può essere dotata di più di quattro posti letto; in caso di camere comunicanti, valgono, per ciascuna di esse, i medesimi requisiti dimensionali di cui ai commi 1. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti avviene in modo agevole e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

3. E' consentito aggiungere nella camera, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto a favore di soggetti minori di anni 15 nonché di soggetti accompagnatori di clienti che necessitano di assistenza, in deroga ai limiti dimensionali di cui al comma 1, con obbligo di ripristino, alla partenza dell'ospite, del numero di posti letto consentito. In tal caso, il numero dei posti letto aggiunti non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

4. Il singolo posto letto si considera tale anche se il letto fornito dalla struttura ricettiva è formato da una piazza o piazza superiore, fermo restando il rispetto del rapporto numerico ospiti/posti letto massimo consentito nel locale medesimo.

5. Per le strutture ricettive extralberghiere denominate "case per ferie", "ostelli" e "rifugi escursionistici", le camere da letto hanno:

a) una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto, e di mq. 14 per le camere a due letti; per ogni posto letto in più è previsto un incremento di superficie di mq. 4, per un massimo di 4 posti letto per camera;

b) un'altezza minima delle camere per soffitti orizzontali, non inferiore a m. 2,70, ovvero a m. 2,40 per località al di sopra dei 1000 metri s.l.m.;

c) un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiore a m. 2,70, ovvero a m. 2,40 per le località al di sopra dei 1000 metri s.l.m., con un minimo, nel punto più basso non inferiore a m. 1,40;

d) è consentito sovrapporre a ciascun letto base un ulteriore letto senza dover incrementare le superfici e le cubature delle camere o camerate, purchè la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc. 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a m 1000 di altitudine, a mc. 9,60.

6. Le strutture di cui al comma 1) devono essere comunque dotate di:



- a) di 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
- b) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq 0,50 per ogni posto letto in più.

Art. 3. (Superfici degli appartamenti)

1. Per le strutture ricettive extralberghiere denominate “Case e appartamenti per vacanze”, Residence e “Residenze di campagna” si applicano requisiti igienico sanitari previsti dal DM 5 luglio 1975.

Art. 4. (Superfici dei bagni)

1. I bagni delle camere da letto degli esercizi extralberghieri che presentano destinazione d’uso turistico-ricettiva, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1 comma 1, hanno le seguenti superfici minime:

- a) metri quadrati 5 per i bagni privati;
- b) metri quadrati 6 per i bagni ad uso comune.

2. I bagni delle strutture extralberghiere di derivazione residenziale possiedono gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

Art. 5. (Altezze e volumi)

1. L’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione e delle camere da letto per appartamenti a destinazione urbanistica residenziale è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi comunali.

2. Per le strutture ricettive svolte in immobili a destinazione urbanistica turistico-ricettiva, è garantita un’altezza minima interna dei locali di metri 2,70 riducibile a metri 2,40 per i vani accessori e di servizio.

3. Tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia, per le strutture ricettive extralberghiere presenti sul territorio di comuni classificati montani ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, è consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti.



4. In caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, a condizione che ogni locale garantisca un'altezza media ponderale non inferiore ai limiti stabiliti dai commi 2 e 3.
5. In caso di locali realizzati a seguito di interventi di recupero dei sottotetti, le strutture ricettive extralberghiere garantiscono le altezze medie e minime interne previste dalla normativa in materia vigente.
6. E' consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle stabilite dal presente articolo in presenza di locali già dichiarati agibili e abitabili se le caratteristiche dell'immobile non consentono il raggiungimento di tali altezze, ovvero quando l'edificio presenta condizioni e caratteristiche tipologiche configurabili nelle fattispecie derogatorie di cui ai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia edilizia.
7. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali soggiorno-pranzo-cucina è determinato dal prodotto tra superficie utile e altezza minima di cui al presente allegato.

Art. 6. (Soppalchi)

1. In caso di unità realizzata su due livelli, mediante soppalco, sono rispettate le seguenti condizioni, fatte salve diverse prescrizioni dei regolamenti comunali:
 - a) la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non è superiore a 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato;
 - b) la parte superiore del soppalco è munita di balaustra di altezza non inferiore a metri 1;
 - c) l'altezza minima tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito non è inferiore a metri 2;
 - d) l'altezza minima tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco non è inferiore a metri 2,20.

Art. 7. (Locali destinati alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande)

1. I locali destinati alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, realizzati come locali cucine o posti di cottura, rispettano i requisiti igienico-sanitari definiti dalle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Le strutture che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione, possono utilizzare la cucina casalinga con le normali dotazioni della stessa o, in alternativa, un posto di cottura annesso al locale soggiorno-pranzo che comunica con lo stesso; in ogni caso, il locale cucina o il posto di cottura presenta almeno le seguenti caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie:
 - a) una superficie adeguata alla capacità produttiva tale da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;



- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza sufficiente ad evitare l'imbrattamento dei muri;
- c) un'adeguata aerazione ed illuminazione, ovvero la dotazione di opportuni impianti per il ricambio dell'aria nonché dispositivi di illuminazione artificiale;
- d) un sistema efficace di captazione ed allontanamento dei fumi e dei vapori di cottura al fine di evitare la formazione di condensa e/o muffa.

Art. 8. (Servizi igienico-sanitari)

1. Gli appartamenti degli esercizi extralberghieri e le camere prive di servizi igienici privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, garantiscono un rapporto numerico in termini di posti letto secondo gli standard strutturali di classificazione declinati, per le rispettive tipologie ricettive, nell'allegato B).
2. I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e sono dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica.
3. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica turistico-ricettiva sono dotati di anti-wc, in caso di accesso diretto da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti-w.c. sono dotati di ventilazione naturale o forzata.
4. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica residenziale possono anche non essere dotati di anti-wc; in tal caso, è considerato sufficiente il requisito dell'agibilità dei locali.
5. Le pareti dei servizi igienico-sanitari, fatte salve le deroghe per i bagni localizzati in ambienti con altezze non uniformi o ricavabili in locali sottotetto, presentano un rivestimento fino a metri 2 di altezza con materiale lavabile ed impermeabile, ovvero parti di rivestimento ad altezze inferiori.
6. I servizi igienico-sanitari privati o comuni degli appartamenti e delle camere da letto delle strutture ricettive extralberghiere si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, bidet, lavabo, specchio e vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.
7. E' consentito derogare alla dotazione del bidet qualora la superficie dei servizi igienici delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate in immobili esistenti non ne consenta l'installazione; in tal caso, detto requisito è considerato assolto anche mediante ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "wc-bidet".

Art. 9. (Caratteristiche delle strutture di affittacamere)

1. Gli spazi o i locali della struttura ricettiva di affittacamere sono costituiti da camere, anche tra loro comunicanti, dotati di un accesso esterno, unico o con accessi secondari, fino al limite massimo della ricettività consentita; ciascuna di esse è costituita da un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo.
2. Le strutture ricettive adibite ad esercizio di affittacamere possono disporre di cucina per l'eventuale offerta del servizio di ristorazione ovvero, in caso di offerta limitata alla prima colazione, di posto di cottura annesso al locale soggiorno-pranzo.



3. Il locale cucina o posto di cottura è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 7; tale locale non può essere utilizzato in modo autonomo da parte degli ospiti alloggiati.
4. Il servizio di preparazione e di somministrazione, limitato alla prima colazione, per gli ospiti alloggiati è offerto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9) del disciplinare, esclusivamente dal gestore dell'esercizio, anche in eventuali spazi o aree esterne pertinenti alla struttura ricettiva.
5. In caso di esercizio di affittacamere annesso ad un esercizio di ristorazione pubblica, permangono le caratteristiche delle camere di cui al comma 1, mentre i locali destinati ad esercizio di ristorazione al pubblico indistinto rispettano i requisiti stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 10.
(Caratteristiche dei bed & breakfast)

1. I B&B, come definiti dall'art. 53 della L.R. 10/2023, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) dotazione di un ingresso principale, unico o con ingressi secondari;
 - b) iscrizione al catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare.
2. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva destinati all'alloggio degli ospiti costituiti da almeno un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo.
3. Oltre ai locali di cui al comma 2, è presente un locale soggiorno o sala ad uso comune per il servizio di prima colazione, all'interno del quale non è consentito posizionare letti per il pernottamento degli ospiti. Il locale cucina o posto di cottura risponde ai requisiti previsti dall'articolo 7 del presente allegato e non può essere utilizzato in modo autonomo da parte degli ospiti alloggiati.
4. Il servizio di preparazione e di somministrazione della prima colazione agli ospiti alloggiati è offerto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9) del disciplinare, esclusivamente dal gestore dell'esercizio, anche in eventuali spazi o aree esterne pertinenti alla struttura ricettiva.
5. In considerazione della specifica tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, i titolari dei B&B a conduzione familiare sono tenuti a:
 - a) garantire la reperibilità telefonica richiesta in funzione della classificazione attribuita alla struttura ricettiva;
 - b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;
 - c) garantire la propria presenza nell'unità abitativa al fine di assicurare il servizio di accoglienza e colazione.
6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 119, della L.R. 10/2023.

Art. 11.
(Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze e residence)

1. Le strutture ricettive destinate a CAV sono collocate in unità abitative composte da almeno una camera da letto, da un bagno privato completo e da un locale ad uso cucina o angolo cottura, oppure



da un monolocale costituito da un unico ambiente o vano.

2. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita a casa e appartamento per vacanza può comprendere più unità abitative dotate di ingresso esclusivo, inteso quale percorso di accesso che evita il passaggio in altre unità abitative.

3. Le CAV realizzate in complessi immobiliari a corpo unico di fabbrica denominati "residence" rispettano i criteri di cui all'articolo 55, della L.R. n. 10/2023 e possono mettere a disposizione degli ospiti alloggiati locali pertinenziali e spazi accessori per l'utilizzo di impianti sportivi e ludico ricreativi, unicamente come servizio complementare all'ospitalità e senza utilizzo di personale dedicato.

4. L'utilizzo dei locali e degli spazi accessori per i servizi complementari in difformità alle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 119, comma 9, della L.R. n. 10/2023

Art. 12.

(Caratteristiche delle case per ferie ed ostelli)

1. Le strutture ricettive destinate a case per ferie e ostelli sono inserite in un unico aggregato immobiliare e sono composte da camere o camerate per l'ospitalità di persone singole o di gruppi.

2. Nei locali adibiti ad attività di case per ferie e ostelli possono essere realizzati spazi interni attrezzati per il soggiorno di gruppi auto-gestiti con consumo dei pasti, realizzati anche autonomamente mediante l'utilizzo di apposito locale cucina o posto cottura, sotto la vigilanza e la responsabilità del gestore.

3. I locali destinati a camere da letto o camerate non possiedono spazi destinati a cucina o angolo cottura; possono essere presenti locali comuni per la somministrazione degli alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui la stessa è destinata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare.

4. Nelle case per ferie e negli ostelli è consentita la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande. In caso di preparazione autogestita dei pasti, si applicano le disposizioni vigenti per l'autoconsumo familiare senza l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.

5. Le strutture, al cui interno i pasti sono preparati da personale appositamente dedicato, sono soggette a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e possiedono i requisiti strutturali previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché dai provvedimenti amministrativi adottati dalla struttura regionale competente in materia ed è richiesta la predisposizione, del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del disciplinare.

Art. 13.

(Caratteristiche delle residenze di campagna o country house)

1. Le strutture ricettive destinate a residenza di campagna o "country house" offrono servizio di pernottamento, con o senza servizio di ristorazione, nonché servizi e attività ricreative e ludico-sportive.

2. Il soggiorno dell'ospite è offerto in un contesto ambientale in cui particolare attenzione è riservata al contatto con la natura, alla tranquillità e al relax.



3. I locali utilizzati per la residenza di campagna possono conservare anche le caratteristiche e i requisiti della civile abitazione e sono dotati di spazi comuni esterni all'esercizio, in area verde attrezzata per lo svago ed il soggiorno degli ospiti.

4. Eventuali interventi edilizi ed opere di ristrutturazione garantiscono la conservazione e il recupero dei caratteri tradizionali e storici della residenza ove ricorrono.

5. Le camere da letto e gli appartamenti, destinati agli ospiti, sono autonomi tra loro. In caso di appartamenti ovvero di camere dotate, al proprio interno, di un posto di cottura, ne è consentito l'utilizzo autonomo da parte dell'ospite.

6. L'eventuale servizio di preparazione e somministrazione dei pasti, offerto ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2023, è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché dai provvedimenti amministrativi adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità ed è caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali, esposti e pubblicizzati nella struttura.

11. Per la prestazione del servizio di preparazione e di somministrazione il locale cucina è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 7.

Art. 14.

(Requisiti strutturali e tecnologici dei rifugi montani ed escursionistici)

1. I rifugi montani ed escursionistici, presentano i seguenti requisiti strutturali e tecnologici, e dispongono delle dotazioni di seguito elencate:

a) acqua potabile destinabile al consumo umano avente le caratteristiche previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). Qualora non sia possibile garantire la fornitura di acqua potabile, i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione o di approvvigionamento acqua con modalità certificate. Devono essere effettuati accertamenti analitici annuali nei mesi tardo primaverili a cura del titolare o gestore. Se l'acqua non è potabile per motivi microbiologici e sono impossibili il trattamento con raggi UV o la clorazione automatica, ne è ammesso l'uso a fini domestici di lavaggio. In tal caso, è richiesta l'esposizione di appositi cartelli in quattro lingue - italiano, francese, inglese e tedesco - con relativa simbologia di avviso della non potabilità dell'acqua. E' comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare mediante utilizzo di prodotto confezionato. In caso di acqua non potabile per inquinanti chimici, nell'impossibilità di un adeguato trattamento di potabilizzazione, è necessario fornire il prodotto confezionato;

b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente e corredati da certificazione di conformità. In particolare, per le nuove realizzazioni e per le manutenzioni straordinarie dei rifugi esistenti sono da privilegiarsi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gruppi elettrogeni a ridotto impatto acustico e ambientale ed elettrodomestici di classe energetica A o superiore.

c) adeguati impianti di prevenzione degli incendi;

d) telefono o di altri sistemi di comunicazione per chiamata d'urgenza;



- e) piazzola, convenientemente sistemata e opportunamente segnalata, idonea all'atterraggio di elicotteri in azione di soccorso nelle immediate vicinanze, ove possibile, dei rifugi montani ed escursionistici;
- f) per i rifugi escursionistici e montani custoditi, un locale ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande con possibile utilizzo del medesimo, anche da parte di escursionisti, per il consumo di proprie vivande. L'attività di ristorazione è limitata ad alimenti adeguatamente conservabili nella struttura. La preparazione di panini è consentita nella zona bar, qualora non sia disponibile una struttura di cucina, su piano rivestito in materiale lavabile e impermeabile, con pareti adiacenti rivestite in piastrelle o altro materiale equivalente e con disponibilità di un lavello;
- g) opportuni spazi e idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con obbligo dei gestori del trasporto a valle;
- l) nei casi in cui la zona non sia servita da pubblica fognatura, adeguati impianti di trattamento delle acque reflue, quali fosse settiche o sistemi alternativi in relazione alla presenza o meno a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio;
- m) cuscini e materassi, sanificati e disinfestati almeno annualmente. Coperte e coprimaterassi, sanificati e disinfestati con cadenza almeno mensile. Lenzuola, sacchi-lenzuola e federe, che, ove si tratti di materiale non monouso, sono sostituiti ad ogni cambio di ospite. Presso la struttura è conservata la registrazione di tutti gli interventi periodici di pulizia e disinfestazione per l'eventuale verifica e controllo da parte degli uffici dell'ASL territorialmente competente;
- o) un locale di fortuna sempre aperto, accessibile dall'esterno, per i rifugi montani;
- p) I locali dei rifugi escursionistici adibiti al pernottamento, presentano i requisiti di cui all'art. 2, comma 7.

Art. 15

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani incustoditi

1. I rifugi montani incustoditi, devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono disporre di:
 - a) attrezzatura per cucina comune;
 - b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
 - c) spazio attrezzato per il pernottamento con letti e brande anche disposti a castello o con giacigli, soppalchi, tavolati;
 - d) un locale di fortuna sempre aperto e fruibile;
 - e) servizio igienico-sanitario, anche rudimentale con approvvigionamento di acqua.



Art. 16

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei rifugi montani custoditi.

1. I rifugi montani custoditi, oltre a quanto previsto sub a), b), c) e d) di cui precedente art. 15, devono disporre, inoltre, di un custode-gestore e alloggio riservato per lo stesso.
2. I locali adibiti al pernottamento, presentano i seguenti requisiti igienico sanitari e dispongono delle dotazioni sotto riportate:

a) cubatura minima pro capite pari almeno a metri cubi 4. Nel caso in cui due o più locali siano ampiamente e permanentemente intercomunicanti, il calcolo viene eseguito considerandoli come un unico locale;

b) altezza media minima di metri 2,20. In caso di altezze non uniformi o vani ricavati nel sottotetto, la parete più bassa non può comunque avere un'altezza minima inferiore a metri 1,40;

c) aperture fenestrate apribili in misura non inferiori a 1/15 della superficie in pianta

Art. 17

(Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)

1. Per le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, gli spazi e i locali destinati alle cure e al benessere psico-fisico degli ospiti alloggiati sono compresi nel medesimo complesso aziendale e assicurano un percorso preferenziale idoneo, confortevole e discreto per gli alloggiati, in caso di utilizzo dei medesimi spazi anche da parte delle persone non alloggiati.

2. Gli spazi e i locali di cui al comma 1 sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano una adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria, ai sensi delle norme europee UNI. I servizi igienici ad uso esclusivo non sono obbligatori se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione della struttura ricettiva. Nel caso in cui i locali siano aperti anche al pubblico, è garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per disabili motori. E' garantito, inoltre, un indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto di murature, pilastri, tramezzi, porte e finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20.

L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area.

3. In particolare, i locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, sono in possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:



3.1 – AREA FITNESS: area dove possono essere praticate in modo auto gestito attività con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non è obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tutti i locali dell'area, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine e delle attrezzature presenti nella sala destinata al fitness, di farne uso abituale ed essere informato sulle eventuali controindicazioni.

3.2 – AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona, distinta in due zone principali:

3.2.1: ZONA UMIDA, ove possono essere previsti i seguenti impianti:

- a) piscina interna riscaldata;
- b) cascate, idromassaggi e giochi d'acqua;
- c) vasca idromassaggio pluriposto;
- d) percorso Kneipp;
- e) doccia scozzese;
- f) doccia emozionale;
- g) pozzo acqua fredda;
- g bis) bagno a vapore.

3.2.2: ZONA SECCA, ove possono essere previste le seguenti attrezzature e impianti:

- a) grotta di sale;
- b) divano riscaldato;
- c) lettino riscaldato;
- d) chaise longue.
- d bis) sauna.

Il buon funzionamento e il controllo dell'area e delle attrezzature sono garantiti da ripetuti controlli giornalieri da parte del personale della struttura ricettiva, finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attrezzature nonché dei lavoratori addetti.

3.3 – AREA PER PRESTAZIONI E TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALISTICI: area dove vengono esercitate le prestazioni e i trattamenti estetici disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), nonché dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, come modificato dal decreto 15



ottobre 2015, n. 206) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista) ed eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente é quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività é svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico. Tali prestazioni sono effettuate in spazi specificatamente dedicati secondo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ed in presenza di un responsabile tecnico in possesso di abilitazione di estetista.

4. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, il titolare dell'azienda alberghiera può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile, che può coincidere con la figura del titolare, con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso.

4 bis. Nel caso di sola messa a disposizione degli apparecchi denominati "sauna" e "bagno di vapore" (cd. "bagno turco"), senza intervento di operatore, con esclusiva finalità di benessere, il gestore della struttura, in qualità di responsabile, garantisce quanto previsto nella "Premessa alle schede tecnico-informative" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206 e nelle sezioni "Modalità di esercizio, di applicazione e cautele d'uso" e "Norme tecniche da applicare" della scheda tecnico-informativa riferita a tali apparecchiature.

5. Le attività e le prestazioni volte alle cure termali sono esercitate ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale).

Art. 18. (Piscine)

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle aziende alberghiere sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo - e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.

2. Il responsabile della piscina è il titolare dell'azienda extralberghiera, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;

b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca secondo i parametri e



i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;

c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;

d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;

e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;

f) il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.

3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina al pubblico.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.

5. La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture turistico-recettive con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, purché: sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l'assenza dell'assistente ai bagnanti, nonché l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.

6. I servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.

7. In caso di apertura anche al pubblico è garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per disabili motori.

8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, se dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche "ricreative" e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50 per cento.

9. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:

a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;

b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) il divieto di fare tuffi;



- d) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - e) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
 - f) gli orari di accesso in piscina;
 - g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
 - h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
10. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
11. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
12. In caso di ubicazione della piscina all'aperto, l'ingresso alla stessa è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
14. All'ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi per l'immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.
16. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area piscina.

Art. 19.
(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Le strutture extra alberghiere sono tenute ad individuare la figura del responsabile ai fini dell'identificazione e della valutazione del rischio legionellosi, a dotarsi di idoneo documento aggiornato periodicamente e a garantire l'esecuzione e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio, secondo le prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015.

STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Il presente allegato è composto da:

SEZIONE I - BED & BREAKFAST IMPRENDITORIALI

SEZIONE II - AFFITTACAMERE

SEZIONE III - CASE E APPARTAMENTI VACANZE - RESIDENCE

SEZIONE IV - RESIDENZE DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE

SEZIONE V - CASE PER FERIE E OSTELLI

1. Nelle tabelle che seguono, accanto ad ogni voce sono indicate le classi, simboleggiate da stelle, in un numero crescente da un minimo di 1 ad un massimo di 4, per le quali la caratteristica è obbligatoria, ad eccezione delle tipologie ricettive inquadrata in una categoria unica, quali le case per ferie e gli ostelli, che si avvalgono di determinati requisiti minimi obbligatori per esse.

2. Per l'assegnazione ad una determinata classe la struttura extralberghiera deve avere tutti i requisiti richiesti per la classe medesima; in mancanza anche di un solo requisito della classe interessata, il titolare attribuisce alla struttura la classe immediatamente inferiore, fatta eccezione per le tipologie ricettive inquadrata in categoria unica.

3. Ai fini della classificazione della struttura ricettiva extralberghiera, il titolare è tenuto a compilare la modulistica regionale relativa alla denuncia di classifica e alla concessione d'uso del relativo logo identificativo dell'attività svolta e trasmetterla, unitamente alla SCIA, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 13/2017.

4. Il logo identificativo dell'attività extralberghiera, con la classificazione ottenuta, ed il CIR è riportato su apposita targa ed esposto presso la struttura ricettiva secondo le caratteristiche e le modalità previste nell'allegato D del regolamento.

5. Per locale bagno "completo" si intende quello dotato di lavabo, wc, vasca o doccia, bidet, specchio e presa di corrente, acqua calda e fredda. La struttura ricettiva extralberghiera può derogare alla dotazione del bidet se si tratta di strutture esistenti o insediate in immobili esistenti con superfici insufficienti o tali da non consentirne l'installazione. In tal caso, sono ammesse soluzioni tecniche alternative, quali "doccetta flessibile a parete" o "wc-bidet".

6. Gli ascensori e montacarichi non sono obbligatori negli edifici esistenti dotati di rampe di accesso ai piani senza scalini. Per gli esercizi extralberghieri siti in immobili esistenti, ovvero classificabili come "residenza d'epoca" o posizionati nei centri cittadini o in edifici storici o 'vincolati', il requisito dell'ascensore e del montacarichi non è obbligatorio nel caso di dimostrata impossibilità di realizzazione connessa agli aspetti strutturali o impiantistici od al rispetto di norme di legge e regolamenti.

7. Nell'ambito del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) "personale addetto in via esclusiva": la persona (titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impegnata contemporaneamente in altri servizi;

b) "addetto": la persona che è impegnata prevalentemente in un servizio, ma che può essere impegnata contemporaneamente anche in altri servizi;

c) "servizio assicurato": il servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

Seguono le sezioni relative alle singole tipologie ricettive:

SEZIONE I – BED & BREAKFAST IMPRENDITORIALI

Elementi di classificazione	*	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione animali domestici	x	x	x	x
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			x	x
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			x	x
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi				x
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO - REPERIBILITA' TELEFONICA-CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24	x	x		
2.2 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24			x	x
2.3 Servizio custodia bagagli				x
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione in vani comuni destinati anche ad altri usi	x	x		
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita			x	x
3.3 A buffet			x	x
RF 4. SERVIZI ALLE CAMERE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
4.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano			x	x
4.2 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana	x	x		
4.3 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			x	x
4.4 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	x	x	x	

RF 5. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
5.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto	x	x		
5.2 Almeno una lingua estera, (inglese) correntemente parlata dal titolare o addetto			x	
RF 6. SERVIZI GENERALI				
6.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia urbanistica	x	x	x	x
6.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere	x	x	x	x
Requisiti strutturali (RS)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				
1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione della prima colazione a favore degli alloggiati	x	x		
1.2 Sala apposita per la somministrazione della prima colazione a favore degli alloggiati			x	x
1.3 Area o locale adibito a custodia bagagli				x
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.1 Televisore ad uso comune con antenna satellitare				x
2.2. Accesso ad internet o connessione WI-FI, se presente idonea banda larga	x	x	x	x
2.3 Attrezzature per bambini			x	x
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
3.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)				
3.2 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	x	x	x	x
3.3 Poltrona				x
3.4 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	x	x	x	x
3.5 Lettino/culla per bambini su richiesta		x	x	x
3.6 Seggiolone per bambini su richiesta		x	x	x
3.7 Frigo bar				x
3.8 Bollitore per thé/caffè e complementi				x
RS 4. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
4.1 Carta asciugamani zig zag o a bobina	x	x	x	
4.2 Asciugacapelli			x	x
4.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	x	x	x	x
4.4 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	x	x	x	x
* Vedi art. 8, comma 7, Allegato A)				

RS 5. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE			
5.1 Bagno privato completo dotato di acqua calda e fredda in ciascuna camera			X
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)			
6.1 Accappatoio da bagno a persona			X
6.2 Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X
6.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X
6.4 Prodotti di cortesia		X	X
6.5 Asciugacapelli	X	X	X
6.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X
** Vedi art. 8, comma 7, Allegato A)			
RS 7. DOTAZIONI GENERALI DELL'ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST			
7.1 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio esclusi i bed & breakfast con apertura limitata alla stagione Estiva	X	X	X
7.2 Impianto di erogazione acqua calda e fredda	X	X	X
7.3 Fornitura di energia elettrica	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare ai B&B posti in immobili di nuovacostruzione o in fase di ristrutturazione)			
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI			
1.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative (per B&B imprenditoriali)			X
1.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa vigente in materia		X	X
1.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X
• Vedi art. 1, comma 2, Allegato A)			
RS 2. CAMERE			
2.1 Misure atte a ridurre i rumori			X
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE			
3.1 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)		X	X
RS 4 DOTAZIONI GENERALI DEL B&B			
4.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			X

4.2 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale accesso secondario all'abitazione, laddove tecnicamente possibile, per abbattimento barriere architettoniche				X
---	--	--	--	---

SEZIONE II – AFFITTACAMERE

Elementi di classificazione	*	**	***	****
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
(da applicare a tutti gli affittacamere)				
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelle collocate nelle aree comuni o nelle camere/appartamenti o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura l'eventuale parcheggio e l'accettazione animali domestici			X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti Terzi			X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi				X
RF 2. SERVIZIO DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA E CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24 h	X	X		
2.2 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24 h			X	X
2.3 Servizio custodia bagagli				X
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione in vani comuni destinati anche ad altri usi, se si fornisce il servizio	X	X	X	
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita all'interno dell'appartamento				X
3.3 Servizio di prima colazione in sala apposita (locanda)	X	X	X	X
3.4 Servizio in camera garantito negli stessi orari previsti per la prima colazione, se si fornisce il servizio				X
3.5 A buffet			X	X

RF 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE				
4.1 Servizio di ristorazione in vani comuni destinati anche ad altri usi, se si fornisce il servizio	x	x		
4.2 Servizio di ristorazione in sala apposita all'interno dell'appartamento				x
4.3 Servizio di ristorazione in sala apposita (locanda)	x	x	x	x
4.4 Servizio di ristorazione reso anche nelle camere negli stessi orari, se si fornisce il servizio				x
RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	x	x		
5.2 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano			x	x
5.3 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana	x	x		
5.4 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			x	x
5.5 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	x	x	x	
5.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite				x
RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
6.1 Una lingua estera (inglese.) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto	x	x		
6.2 Almeno una lingua estera (inglese) correntemente parlata dal titolare o addetto			x	
6.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, parlata correntemente e una, a scelta, tra francese, spagnolo ed tedesco) parlata a livello scolastico dal titolare o addetto				x
RF 7. SERVIZI GENERALI				
7.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia urbanistica	x	x	x	x
7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere	x	x	x	x
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutti gli affittacamere)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				
1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione dei pasti a favore degli alloggiati, se si fornisce il servizio	x	x	x	

1.2 Sala apposita per la somministrazione dei pasti a favore degli alloggiati se si fornisce il servizio all'interno dell'appartamento				X
1.3 Area o locale adibito a custodia bagagli				X
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.1 Televisore ad uso comune			X	
2.2 Accesso ad internet o connessione WI-FI, se presente idonea banda larga	X	X	X	X
2.3 Attrezzature per bambini			X	X
RS 3. CAMERE				
3.1 Camere con vista panoramica				X
RS 4. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
4.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta perletto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
4.2 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	X	X	X	X
4.3 Poltrona				X
4.4 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
4.5 Lettino/culla per bambini su richiesta		X	X	X
4.6 Seggiolone per bambini su richiesta		X	X	X
4.7 Frigo bar				X
4.8 Bollitore per thé/caffè e complementi				X
RS 5. BAGNI AD USO COMUNE				
5.1 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno per ogni 2 camere o 4 posti letto o frazione di 2 camere	X	X	X	X
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
6.1 Asciugamani elettrico a muro				X
6.2 Carta asciugamani zig zag o a bobina	X	X	X	X
6.3 Asciugacapelli			X	
6.4 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
6.5 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
*Vedi art. 8, comma 7, Allegato A)				
RS 7. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE				
7.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascuna camera				X
RS 8. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
8.1 Accappatoio da bagno a persona				X
8.2 Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	X	X	X	X
8.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X

8.4 Prodotti di cortesia			X	X
8.5 Asciugacapelli	X	X	X	X
8.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
*Vedi art. 8, comma 7, Allegato A)				
RS 9. DOTAZIONI GENERALI DELL'ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE				
9.1 Ricevimento in zona dotata di un apposito tavolo o Scrivania	X	X	X	X
9.2 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio esclusi gli affittacamere con apertura limitata alla stagione Estiva	X	X	X	X
9.3 Impianto di erogazione acqua calda e fredda	X	X	X	X
9.4 Fornitura gas ed energia elettrica	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare agli affittacamere posti immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)				
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLIOSPITI				
1.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative (per affittacamere imprenditoriali)				X
1.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa in materia vigente			X	X
1.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X	X
*Vedi art. 1, comma 2, Allegato A)				
RS 2. CAMERE				
2.1 Misure atte a ridurre i rumori				X
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE				
3.1 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			X	X
RS 4 DOTAZIONI GENERALI DELL'AFFITTACAMERE/LOCANDA				
4.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.			X	X
4.2 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale accesso secondario all'abitazione, se tecnicamentepossibile, per abbattimento barriere architettoniche				X

SEZIONE III – CASE E APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE

Elementi di classificazione	**	***	*** *
Requisiti funzionali (RF)	2	3	4
(da applicare a tutte le CAV/RESIDENCE)			
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni (Residence) o negli appartamenti (CAV) o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici.	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi		X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			X
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA			
2.1 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato 8/24 h: - in apposita area (Residence)	X		
2.2 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato con un addetto 12/24 h: - in apposita area (Residence)		X	
2.3 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato con un addetto 16/24 h: - in apposita area (Residence)			X
2.4 Servizio di ricevimento in luogo concordato con l'ospite e reperibilità telefonica 12/24 (CAV)	X	X	X
2.5 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata		X	X
2.6 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento (Residence)		X	X
RF 3. SERVIZI ALLE CASE/APPARTAMENTI (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)			
3.1 Servizio di pulizia: almeno una volta alla settimana	X		
3.2 Servizio di pulizia: almeno due volte alla settimana		X	
3.3 Servizio di pulizia: almeno tre volte alla settimana			X
3.4 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana	X	X	
3.5 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana, salvo diverse scelte dell'ospite			X
3.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana	X	X	

3.7 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana, salvo diverse scelte dell'ospite			x
RF 4. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE			
4.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)	x		
4.2 Una lingua estera (inglese) correntemente parlata: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)		x	
4.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) correntemente parlate: - dal titolare o addetto (CAV) - dal personale di ricevimento, portineria-informazioni (Residence)			x
RF 5. SERVIZI GENERALI			
5.1 Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa in materia vigente urbanistica	x	x	x
5.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle case/appartamenti	x	x	x
Requisiti strutturali (RS)			
(da applicare a tutte le CAV/Residence)			
RS 1. DOTAZIONI DEGLI APPARTAMENTI IN CAV/RESIDENCE			
1.1 Impianto erogazione acqua calda e fredda	x	x	x
1.2 Fornitura gas ed energia elettrica	x	x	x
1.3 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla sola stagione estiva	x	x	x
1.4 Televisore in tutte gli appartamenti	x	x	x
1.5 Televisore con programmazione anche dei canali internazionali in tutti gli appartamenti			x
1.6 Accesso ad internet via cavo o Wi-Fi se presente idonea banda larga	x	x	x
1.7 Cassetta di sicurezza in tutti gli appartamenti	x	x	x
1.8 Telefono: almeno una linea fissa a disposizione degli ospiti (Residence)	x	x	x
1.9 Attrezzature per bambini			x
RS 2. DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO			
2.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	x	x	x
2.2 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	x	x	x
2.3 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	x	x	x
RS 3. DOTAZIONI DEL LOCALE SOGGIORNO			
3.1 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto	x	x	x
3.2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta	x	x	x
3.3 Arredamento di base per deposito utensileria varia	x	x	x

RS 5. BAGNI PRIVATI NEGLI APPARTAMENTI DI CAV E RESIDENCE			
5.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascun appartamento	x	x	x
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)			
6.1 (...)			
6.2 Accappatoio o telo da bagno a persona	x	x	x
6.3 Asciugamani in numero adeguato agli ospiti e tappetino	x	x	x
6.4 Materiale d'uso per l'igiene della persona	x	x	x
6.5 Prodotti di cortesia			x
6.6 Asciugacapelli di sicurezza a muro		x	x
6.7 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	x	x	x
Requisiti strutturali (RS)			
(da applicare alle CAV/Residence posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)			
RS 1. CAMERE E APPARTAMENTI DI CAV/RESIDENCE			
1.1 Misure atte a ridurre i rumori			x
1.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence)	x	x	x
RS 2. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI			
2.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative			x
2.2 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura nel rispetto della normativa in materia vigente	x	x	x
2.3 Zona ricevimento: - in zona funzionale dotata di apposito tavolo o bancone (Residence)	x	x	x
2.4 Assenza di barriere architettoniche *	x	x	x
• Vedi art. 1, comma 2 Allegato A)			
RS 3. DOTAZIONI GENERALI DI CAV/RESIDENCE			
3.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.			x
3.2 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutti gli appartamenti (per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			x
3.3 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati, qualora forniti anche in parte di locali al servizio degli ospiti)	x	x	
3.4 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) qualunque sia il numero dei piani			x

SEZIONE IV – RESIDENZE DI CAMPAGNA O COUNTRY HOUSE

Elementi di classificazione	*	*	***	***
Requisiti funzionali (RF)	1	2	3	4
(da applicare a tutte le residenze di campagna)				
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE				
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere/appartamenti o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici.	x	x	x	x
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1			x	x
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi			x	x
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi				x
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO- REPERIBILITA' TELEFONICA E CUSTODIA				
2.1 Servizio di ricevimento/recapito, reperibilità telefonica e informazioni assicurato 8/24 h	x	x		
2.2 Servizio di ricevimento/reperibilità telefonica e informazioni assicurato 12/24 h con un addetto			x	x
2.3 Servizio di notte: con chiave di ingresso al cliente	x	x		
2.4 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata			x	x
2.5 Carrello a disposizione degli ospiti per trasporto bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento			x	x
2.6 Servizio guardaroba e custodia bagagli				x
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE				
3.1 Servizio di prima colazione agli alloggiati in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	x	x	x	
3.2 Servizio di prima colazione in sala apposita o sala ristorante, se si fornisce il servizio				x
3.3 Servizio in camera garantito negli stessi orari previsti per la prima colazione, se si fornisce il servizio				x
RF 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE				

4.1 Servizio di ristorazione agli alloggiati in sale o aree comuni destinati anche ad altri usi e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	X	X	X	
4.2 Servizio di ristorazione agli alloggiati in sala apposita, se si fornisce il servizio				X
4.3 Servizio di ristorazione reso anche nelle camere negli stessi orari, se si fornisce il servizio				X
RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE/APPARTAMENTI (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)				
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	X	X		
5.2 Servizio di pulizia: una volta al giorno con riassetto pomeridiano				X
5.3 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana salvo diverse scelte del cliente	X	X		
5.4 Servizio di cambio biancheria da letto: due volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite			X	
5.5 Servizio di cambio biancheria da letto: tre volte alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X
5.6 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite	X	X	X	
5.7 Servizio di cambio biancheria da bagno: tre volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite				X
RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE				
6.1 Una lingua estera (inglese) parlata a livello scolastico dal titolare o personale di ricevimento, portineria- Informazioni	X	X		
6.2 Una lingua estera (inglese) correntemente parlata dal titolare o personale di ricevimento, portineria- Informazioni			X	
6.3 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) correntemente parlate dal titolare o personale di ricevimento, portineria- Informazioni				X
RF 7. SERVIZI GENERALI				
7.1 Parcheggio 24 ore su 24	X	X	X	X
7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere/appartamenti	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutte le residenze di campagna)				
RS 1. SALE O AREE COMUNI				

1.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli alloggiati e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	x	x	x	
1.2 Sala apposita per la somministrazione di alimenti e bevande, se si fornisce il servizio				x
1.3 Spazio o locale adibito a guardaroba e custodia bagagli				x
RS 2. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI				
2.01 Televisore ad uso comune			x	
2.1 Televisore ad uso comune con antenna satellitare				x
2.2 Accesso ad internet o connessione Wi-Fi, se presente				
2.3 Attrezzature per bambini			x	x
RS 3. DOTAZIONI DELLE CAMERE (da non intendersi come camere da letto di appartamenti)				
3.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	x	x	x	x
3.2 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	x	x	x	x
3.3 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	x	x	x	x
3.4 Lettino/culla/seggione per bambini su richiesta		x	x	x
3.5 Lavabo dotato di acqua calda e fredda, specchio e presa di corrente per camere senza bagno	x	x		
3.6 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	x	x	x	x
3.7 Cassetta di sicurezza in almeno il 50% delle camere				x
3.8 Frigo bar				x
3.9 Bollitore per caffè/thé e complementi su richiesta				x
3.10 Documentazione sulla residenza di campagna	x	x	x	x
RS 4. DOTAZIONI DEGLI APPARTAMENTI				
4.1 Impianto erogazione acqua calda e fredda	x	x	x	x
4.2 Fornitura gas ed energia elettrica	x	x	x	x
4.3 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla sola stagione estiva	x	x	x	x
4.4 Televisore in tutti gli appartamenti			x	x
4.5 Televisore anche con programmazione dei canali internazionali in tutti gli appartamenti				x
4.6 Accesso ad internet via cavo o WI-FI se presente idonea banda larga	x	x	x	x
4.7 Cassetta di sicurezza in almeno il 50% degli appartamenti con arrotondamento per difetto			x	
4.8 Cassetta di sicurezza in tutti gli appartamenti				x
4.9 Telefono: almeno una linea fissa o un cellulare a disposizione degli ospiti	x	x	x	x
4.10 Attrezzature per bambini			x	x
RS 5. DOTAZIONI DEL LOCALE SOGGIORNO				

5.1 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto	X	X	X	X
5.2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta	X	X	X	X
5.3 Arredamento di base per deposito utensileria varia	X	X	X	X
RS 6. DOTAZIONI DEL LOCALE CUCINA				
6.1 Cucina con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	X	X	X	X
6.2 Forno a microonde				X
6.3 Frigorifero	X	X	X	X
6.4 Lavello con scolapiatti	X	X	X	X
RS 7. DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO				
7.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio)	X	X	X	X
7.2 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili	X	X	X	X
7.3 Coperte in aggiunta a disposizione degli ospiti	X	X	X	X
RS 8. BAGNI PRIVATI NEGLI APPARTAMENTI				
8.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascun appartamento	X	X	X	X
RS 9. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE				
9.1 Bagno completo dotato di acqua calda nel 40% delle camere	X	X		
9.2 Bagno completo dotato di acqua calda nell'80% delle camere			X	
9.3 Bagno completo dotato di acqua calda e in ciascuna camera				X
RS 10. BAGNI AD USO COMUNE				
10.1 Servizi igienici destinati ai locali, spazi e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande (se presenti) con wc distinto per sesso			X	X
10.2 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni 4 posti letto o frazione con minimo di uno per piano		X		
10.3 Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione con minimo di uno per piano	X			
RS 11. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
11.1 Accappatoio o telo da bagno a persona				X
11.2 Asciugamani in numero adeguato agli ospiti e Tappetino	X	X	X	X

11.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
11.4 Prodotti di cortesia			X	X
11.5 Asciugacapelli	X	X	X	X
11.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A				
RS 12. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)				
12.1 Asciugamani elettrico a muro				X
12.2 Carta asciugamani a zig zag o a bobina	X	X	X	X
12.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X	X	X
12.4 Asciugacapelli	X	X	X	X
12.5 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	X	X	X	X
* Vedi articolo 8, comma 7, Allegato A				
Requisiti strutturali (RS)				
(da applicare alle residenze di campagna poste in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)				
RS 1. CAMERE E APPARTAMENTI				
1.1 Misure atte a ridurre i rumori			X	X
RS 2. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI				
2.1 Locali accessori o aree comuni per il relax, il benessere ed eventuali attività ludico-sportive e ricreative				X
2.2 Zona ricevimento: - in zona funzionale dotata di apposito tavolo o scrittoio	X	X	X	X
2.3 Assenza di barriere architettoniche *	X	X	X	X
* Vedi articolo 1, comma 2, Allegato A				
RS 3. DOTAZIONI GENERALI DELLA RESIDENZA DI CAMPAGNA				
3.1 Impianto di condizionamento d'aria nei locali comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500m.s.l.m.				X
3.2 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in almeno il 50% delle camere o appartamenti(per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)			X	
3.3 Impianto di condizionamento d'aria regolabile dal cliente in tutte le camere o appartamenti (per strutturecollocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.)				X
3.4 Ascensore clienti o piattaforma elevatrice con eventuale secondo accesso all'abitazione se tecnicamente possibile, per abbattimento barriere architettoniche				X

SEZIONE V – CASE PER FERIE E OSTELLI

Elementi di classificazione	Categoria unica senza attribuzione di stelle
Requisiti minimi obbligatori per le strutture ricettive denominate “case per ferie” e “ostelli”	
Requisiti funzionali (RF) (da applicare a tutte le case per ferie e ostelli)	x
RF 1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	
1.1 Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle camere/camerate o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura, l'eventuale parcheggio e l'accettazione di animali domestici	
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) relative alla voce 1.1	
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	
RF 2. SERVIZI DI RICEVIMENTO E REPERIBILITA' TELEFONICA	
2.1 Servizio di ricevimento, portineria-informazioni assicurato 12/24 h	
2.2 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata	
2.3 Servizio custodia valori in cassaforte nella struttura	
RF 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE	
3.1 Servizio di prima colazione agli alloggiati, nonché agli ospiti della struttura che la utilizzano per le finalità cui essa è destinata, in sale o aree comuni utilizzate anche ad altri fini e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	
Rf 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE	
4.1 Servizio di ristorazione agli alloggiati, nonché agli ospiti della struttura che la utilizzano per le finalità cui essa è destinata, in sale o aree comuni utilizzate anche ad altri fini e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio	
RF 5. SERVIZI ALLE CAMERE/CAMERATE (da fornirsi, comunque, ad ogni cambio di cliente)	
5.1 Servizio di pulizia: una volta al giorno	
5.2 Servizio di cambio biancheria da letto: una volta alla settimana salvo diverse scelte dell'ospite	

5.3 Servizio di cambio biancheria da bagno: due volte a settimana salvo diverse scelte dell'ospite
RF 6. SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE
6.1 Due lingue estere (di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) parlate a livello scolastico dal titolare o personale di ricevimento, portineria-informazioni
RF 7. SERVIZI GENERALI
7.1 Parcheggio assicurato 24 ore su 24, se disponibile secondo la normativa in materia vigente
7.2 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle camere/camerate
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutte le case per ferie ed ostelli)
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI
1.1 Spazio o locale adibito a guardaroba e custodia bagagli
RS 2. SALE O AREE COMUNI
2.1 Sale o aree comuni destinate anche ad altri usi per la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli alloggiati, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata, e separate da infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione, se si fornisce il servizio
2.2 Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti
2.3 Sale o aree utilizzabili dagli alloggiati, nonché da coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata, per attività sportive, ludico-ricreative, culturali, educative e religiose
2.4 L'area comune è di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per le prime 10 camere/camerate, mq.1 per ognuna delle ulteriori camere/camerate fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni ulteriore camera/camerata
RS 3. DOTAZIONI SALE O AREE COMUNI
3.1 Televisore ad uso comune
3.2 Accesso ad internet o connessione Wi-Fi se presente idonea banda Larga

3.3 Tavolo per la l'autonoma consumazione di pasti con sedie in numero adeguato alle persone ospitabili	
RS 4. DOTAZIONI DELLE CAMERE/CAMERATE	
4.1 Arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogniposto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino o piano di appoggio	
4.2 Lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente per le camere senza bagno	
4.3 Sgabello o ripiano apposito per bagagli	
4.4 Documentazione sulla casa per ferie/ostello	
RS 5. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE	
5.1 Bagni completi ad uso comune delle camere/camerate prive di bagno privato secondo i parametri tecnici previsti per le strutture esistenti dicui all'articolo 17 del regolamento	
RS 6. DOTAZIONI DEI BAGNI AD USO COMUNE COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)	
6.1 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici	
6.2 Carta asciugamani zig zag, a bobina o elettrico a muro	
6.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	
6.4 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	
<i>*Vedi art. 8, comma 7, Allegato A)</i>	
RS 7. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE	
7.1 Bagno completo dotato di acqua calda e fredda nel 40% delle camere/camerate	
RS 8. DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (lavabo, WC, bidet*, vasca o doccia)	
8.1 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici	
8.2 Asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino	
8.3 Materiale d'uso per l'igiene della persona	
8.4 Prodotti di cortesia	
8.5 Asciugacapelli	
8.6 Cestino rifiuti e sacchetti igienici	

RS 9. DOTAZIONI GENERALI DELLE CASE PER FERIE ED OSTELLI
9.1 Ricevimento in zona dotata di apposito tavolo, bancone o scrittoio
9.2 Impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio escluse le strutture con apertura limitata alla stagione estiva
9.3 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
9.4 Fornitura energia elettrica e gas (per consumo di gruppi autogestiti)
Requisiti strutturali (RS) (da applicare alle case per ferie e agli ostelli posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione)
RS 1. SPAZI E LOCALI A SERVIZIO DEGLI OSPITI
1.1 Area destinata a parcheggio a favore degli ospiti alloggiati nella struttura se disponibile secondo la normativa in materia vigente
1.2 Assenza di barriere architettoniche *
RS 2. CAMERE/CAMERATE
2.1 Misure atte a ridurre i rumori
2.2 Superfici minime di cui all'articolo 2, comma 7, dell'allegato A
RS 3. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE
3.1 Servizi igienici destinati ai locali, spazi e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con wc distinto per sesso secondo i parametri tecnici previsti per le strutture di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato A
3.2 Bagni completi ad uso comune delle camere/camerate prive di bagno privato secondo i parametri tecnici previsti per le strutture di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato A
RS 4. DOTAZIONI GENERALI DELLE CASE PER FERIE E OSTELLI
4.1 Ascensore clienti (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per immobili superiori a due livelli, compreso i piani interrati, qualora forniti anche in parte di locali al servizio degli ospiti
4.2 Ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
4.3 Impianto di condizionamento dell'aria nei locali e aree comuni per strutture collocate ad altitudine inferiore a 500 m.s.l.m.



ALLEGATO C)

ELEMENTI INDICATIVI DEL CONTRATTO DI GESTIONE IMPRENDITORIALE INDIRETTA DI CASE E APPARTAMENTI VACANZE/ RESIDENCE

1. Oggetto

tipologia di struttura ricettiva (CAV o residence);
norme di riferimento;
indicazione delle unità immobiliari (ubicazione e riferimenti catastali);
descrizione dell'unità immobiliare (mq, numero di vani, pertinenze, arredamento, accessori ...).

2. Diritti del gestore

- compenso;
- disponibilità esclusiva/non esclusiva dell'unità immobiliare.

3. Obblighi del gestore

- attività di promozione turistica dell'immobile;
- gestione dell'unità immobiliare, pulizia e cambio della biancheria (con riferimento alla categoria di classificazione), manutenzione ordinaria;
- assolvimento degli obblighi fiscali e amministrativi;
- divieto di cessione o cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Diritti del proprietario

- permesso/divieto di utilizzo temporaneo dell'unità immobiliare.
- canone di locazione e modalità di pagamento (rendicontazione, garanzia di affitto minimo...)

5. Obblighi del proprietario

- garanzia della disponibilità dell'immobile;
- pagamento delle spese condominiali, accessorie e delle utenze;
- manutenzione straordinaria.

6. Termini e condizioni

- durata del contratto;
- risoluzione anticipata;
- termini per le contestazioni sullo stato dell'unità immobiliare e degli arredi.

7. Garanzie

- polizza assicurativa.



ALLEGATO D

ELEMENTI INDICATIVI DELLA CONVENZIONE TIPO TRA ENTI O AZIENDE PER OSPITALITA' E SOGGIORNO IN CASE PER FERIE

TRA

Ente o azienda denominato/a
localizzato/a nel Comune di (Prov.)
indirizzo:
Rappresentante legale Sig.

E

Casa per ferie denominata
localizzata nel Comune di (Prov.)
indirizzo:
Titolare/gestore Sig.

1. Oggetto

La presente convenzione definisce le modalità e i limiti di utilizzo della Casa per ferie da parte di dipendenti e relativi familiari dell'ente/azienda come sopra denominati.

2. Finalità e utilizzo della struttura ricettiva

La Casa per ferie viene utilizzata per le seguenti finalità:
(indicare se trattasi di finalità sociali, culturali, religiose, educative, sportive, ecc....)

3. Soggetti utilizzatori

E' consentito l'utilizzo della struttura ricettiva da parte dei seguenti soggetti, nonché dei soci, dipendenti o assistiti dell'ente/azienda oggetto della presente convenzione, ivi compresi i loro familiari:

4. Servizi forniti

In relazione alle finalità cui la struttura è destinata, oltre ai servizi ricettivi generali, vengono fornite

le seguenti prestazioni:

(indicare ad esempio se trattasi di servizi di assistenza religiosa, animazione culturale, sportiva, di tempo libero o attività integrative scolastiche, ecc....)

5. Tariffe

Per il soggiorno e l'utilizzo della Casa per ferie, sono praticate le seguenti tariffe a valere per la

gestione relativa all'anno :

(Le informazioni di cui sotto devono corrispondere alla relativa comunicazione dei prezzi trasmessa al

comune territorialmente competente)

5.1 servizio di pernottamento euro a persona

5.2 servizio di pensione completa euro a persona

5.3 pasti euro a persona

5.4 altre tariffe (per gruppi, bevande, attività, ecc....) euro



6. Durata della permanenza minima o massima degli ospiti

7. Regolamento interno

Le modalità interne di utilizzo della struttura ricettiva sono indicate nel regolamento allegato alla presente convenzione.

8. Gestione

(descrivere come viene gestita la struttura nonché i soggetti dedicati ai vari servizi offerti)

9. Periodo di apertura

() annuale

() stagionale

10. Altro

ALLEGATO E)

	MODELLO INFORMATIVO PER LOCAZIONE TURISTICA
	Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo Servizio Politiche Turistiche e Sportive Via Passolanciano 75 - 65124 PESCARA (PE) dph002@regione.abruzzo.it

SEZIONE I - Dati del locatore

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Comune di nascita (o Stato estero) _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Residente nel Comune di _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Via/Piazza/Corso _____ n° _____

Recapiti:

e-mail _____

PEC (non obbligatoria) _____

Tel. _____ Fax _____

Dichiarante in qualità di (indicare solo uno dei seguenti casi)

proprietario ovvero

altro titolo di possesso (specificare: _____)

codice fiscale _____

INFORMA

come locatore

come locatore mandatario

avvio della locazione turistica, senza prestazione di servizi durante la permanenza dell'ospite, negli alloggi descritti nella **scheda dettaglio**, per ognuno dei quali verrà assegnato il **codice identificativo di riconoscimento (C.I.R.)**

(periodo consecutivo fino a 30 giorni per ciascun contratto)

variazione della locazione turistica

(la variazione è possibile per tutte le informazioni tranne: Comune a cui è indirizzata la comunicazione; Cognome, Nome e Codice Fiscale del locatore; Catasto Fabbricati, Foglio e Particella)

sospensione della locazione turistica dal _____ al _____

(periodo consentito: da 31 giorni a 18 mesi)

cessazione della locazione turistica a far data dal _____

(in caso di sospensione superiore a 18 mesi)

A tal fine,

SI IMPEGNA

a trasmettere, attraverso il sistema informativo regionale, i dati statistici delle persone ospitate secondo le prescrizioni richieste dalla normativa ISTAT

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché della nota informativa relativa alla rilevazione statistica ISTAT in calce;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 D.P.R.445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera";
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

ALLEGA

- Scheda dettaglio
- Copia del documento d'identità (se il modello non è presentato con firma digitale o PEC)

Rilevazione statistica ISTAT

I locatori sono tenuti a trasmettere i dati dei movimenti turistici nell'ambito della rilevazione statistica dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 5 bis dalla l.r. 12/1987 e della DGR n. 60-15199 del 23 marzo 2005, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento degli arrivi e delle presenze del mese precedente.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del comune competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della l.r. 13/2017 e del relativo regolamento di attuazione.

I dati di contatto del locatore/locatore mandatario, delle caratteristiche e della ricettività degli alloggi vengono resi disponibili all'ATL competente del territorio per finalità di informazione turistica.

I dati relativi al numero di arrivi e di presenze degli ospiti che il locatore/locatore mandatario trasmetterà, secondo apposita procedura informatizzata, saranno trattati esclusivamente in forma aggregata dalla Provincia o dalla Città metropolitana e dalla Regione.

Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica è la Regione Abruzzo.

Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione Abruzzo con sede in Via Passolanciano 75 Pescara. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 ai fini informativi da parte dell'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.

Non autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 ai fini informativi da parte dell'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale.

Data: _____

Firma: _____

